



Prefettura di Reggio Calabria
Ufficio territoriale del Governo

Circolare n. 26/2024/Area II/S.E.

data del protocollo

Ai sigg. Sindaci, Commissari Straordinari
e Segretari comunali della provincia
Loro Sedi

Ai sigg. Presidenti delle Commissioni e
Sottocommissioni Elettorali
Circondariali Loro Sedi

e, p. c. Al sig. Questore
di Reggio Calabria

Al sig. Comandante Provinciale
Carabinieri
di Reggio Calabria

Al sig. Comandante Provinciale
Guardia di Finanza
di Reggio Calabria

Al sig. Presidente del CORECOM Calabria
Via Cardinale Portanova
Palazzo Campanella
Reggio Calabria

Ai sigg. Rappresentanti provinciali
dei partiti e movimenti politici
Loro Sedi

Ai sigg. Direttori degli organi di
informazione e delle
emittenti radiotelevisive locali
Loro Sedi



Prefettura di Reggio Calabria

Ufficio territoriale del Governo

OGGETTO: Consultazioni elettorali di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024.
Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
Turno ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario.
Adempimenti in materia di propaganda e comunicazione politica.

Con riferimento alle consultazioni elettorali in oggetto, si richiamano i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale. Si precisa che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali e, in particolare, degli adempimenti in materia di propaganda elettorale, deve considerarsi giorno della votazione quello di domenica 9 giugno 2024.

Sommario

- 1) *Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale*
- 2) *Inizio della propaganda elettorale, riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda*
- 3) *Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili*
- 4) *Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con la ricorrenza del 2 giugno*
- 5) *Uso di locali comunali*
- 6) *Agevolazioni fiscali*
- 7) *Limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Limiti di spesa, controlli e sanzioni concernenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia*
- 8) *Diffusione di sondaggi demoscopici*
- 9) *Inizio del divieto di propaganda elettorale*
- 10) *Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici*



Prefettura di Reggio Calabria

Ufficio territoriale del Governo

1) Delimitazione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale

Si rammenta, anzitutto, che l'art. 1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta.

Tanto premesso, le Giunte comunali, **tra il 33° e il 30° giorno precedente quello della votazione**, e quindi **tra martedì 7 e venerdì 10 maggio 2024**, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 212/1956 citata, **devono individuare e delimitare** - in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti e distintamente per ciascuna consultazione elettorale che avrà luogo nel Comune nella stessa data - gli spazi da destinare alle affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati.

In particolare, le Giunte **devono provvedere all'assegnazione** di uno spazio per ciascuna lista ammessa alla competizione elettorale entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione stessa.

Per le **elezioni comunali**, affinché i Comuni siano posti in grado di assegnare gli spazi, si invitano i **presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali** a comunicare immediatamente le proprie decisioni, oltre che a questa Prefettura, anche ai Sindaci e Commissari dei Comuni stessi.

Analogamente, per le elezioni dei membri del **Parlamento europeo**, questa Prefettura, appena in grado, comunicherà a codesti Comuni, ai fini dell'assegnazione dei predetti spazi, le liste definitivamente ammesse con i relativi contrassegni e numeri d'ordine.

2) Inizio della propaganda elettorale, riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda

Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi **da venerdì 10 maggio 2024**, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:



Prefettura di Reggio Calabria

Ufficio territoriale del Governo

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

3) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Sempre **da venerdì 10 maggio 2024**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, secondo comma, della legge n. 130/1975 citata.

Inoltre, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i Comuni stessi.

4) Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con la ricorrenza del 2 giugno

Si fa presente che le manifestazioni indette per la ricorrenza del 2 giugno, ricadente nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale per le consultazioni in oggetto, purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti alla ricorrenza medesima, non costituiscono forme di propaganda elettorale. Conseguentemente, i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda.



Prefettura di Reggio Calabria

Ufficio territoriale del Governo

5) Uso di locali comunali

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, ai sensi degli artt. 19, comma 1, e 20, commi 1 e 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

6) Agevolazioni fiscali

Nei novanta giorni precedenti l'elezione, ai sensi degli artt. 18, comma 1, e 20, commi 1 e 2, della citata legge n. 515/1993, per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai rispettivi partiti o movimenti politici, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

7) Limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Limiti di spesa, controlli e sanzioni concernenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

L'art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96 ha introdotto limiti di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco, di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale e di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Agli stessi Comuni il medesimo articolo ha esteso l'applicazione di alcune disposizioni contenute nella citata legge n. 515/2013, come da ultimo modificata dalla anzidetta legge n. 96/2012, riguardanti, tra l'altro, il sistema di pubblicità e controllo delle spese elettorali, la nomina del mandatario elettorale e il sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di spesa e per il mancato deposito dei consuntivi da parte di partiti, movimenti politici e liste.



Prefettura di Reggio Calabria

Ufficio territoriale del Governo

L'art. 14 della medesima legge n. 96/2012 ha, inoltre, introdotto limiti di spesa, controlli e sanzioni concernenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

8) *Diffusione di sondaggi demoscopici*

Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi **a partire da sabato 25 maggio 2024**, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

9) *Inizio del divieto di propaganda*

Ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, **nel giorno precedente e in quello della votazione** – considerando giorno della votazione, come già detto, quello di domenica, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 7/2024 - e quindi **da sabato 8 a domenica 9 giugno 2024**, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, **nei giorni della votazione** è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.



Prefettura di Reggio Calabria
Ufficio territoriale del Governo

10) Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

L'attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con l'ordinato afflusso e deflusso degli elettori.

Il Ministero dell'Interno ritiene, peraltro, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione (e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione), purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento dello scrutinio.

* * *

Si resta in attesa di ricevere le deliberazioni relative al punto 1) non appena le Giunte Comunali avranno adempiuto ai suindicati obblighi di legge.

* * *

Per opportuna informazione, si rappresenta che la presente circolare è pubblicata nella sezione elettorale alla voce "Circolari elettorali 2024" del sito internet della Prefettura all'indirizzo <http://www.prefettura.it/reggiocalabria/>.

Il Prefetto
(Vaccaro)